# CRITERI DI SELEZIONE - BANDO DI SELEZIONE PER COORDINATORE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE FISIOTERAPISTI E TERAPISTI OCCUPAZIONALI

#### Prove di esame:

Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio orale sulle materie inerenti la disciplina a prova nonché sui compiti connessi all'attività coordinatore del professioni sanitarie della riabilitazione per le figure di fisioterapisti e terapista occupazionale. Per i candidati che hanno superato tutte le prove, verranno successivamente valutati i titoli presentati.

Sono inoltre previste le prove di conoscenza della lingua italiana in ottemperanza alla normativa vigente, e l'idoneità della lingua inglese e dell'informatica, che vengono effettuate contemporaneamente all'espletamento della prova orale.

Per le prove di esame e la valutazione dei titoli sono previsti 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sano così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta
- b) 20 per la prova pratica;
- c) 20 per la prova orale

Le prove sono superate al raggiungimento del punteggio di 21/30 e di 14/20. L'ammissione alla prova orale avverrà solo al superamento della prova scritta e della prova pratica.

#### Criteri di valutazione dei titoli

Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione alla prova, che non sono oggetto di valutazione, la Commissione si atterrà ai seguenti principi:

#### a) titoli di carriera:

- 1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso Strutture sanitarie accreditate, nonché presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a prova o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo alla prova;
- 2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

### b) titoli accademici e di studio:

1) i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale ricercato:

## c) pubblicazioni e titoli scientifici:

- 1) la valutazione delle pubblicazioni sarà effettuata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
- 2) la Commissione terrà conto, ai fini di una corretta valutazione:
- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici

già valutati in altra categoria di punteggi;

- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
- 3) i titoli scientifici sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

## d) curriculum formativo e professionale:

1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutati gli eventi formativi frequentati in qualità di docente, relatore o discente, formalmente documentati, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell' intera carriera e specifici rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.